

Sul concetto di « danno alla salute »
e su alcune questioni medico-legali
in materia di danni alla persona umana

di A. Cittadini - E. Durante Mangoni - P. Zangani

Come noto, v'è stata — soprattutto negli ultimi anni — un'evoluzione piuttosto lenta e faticosa della dottrina e della giurisprudenza, in materia di risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile. E ciò, in particolare sugli aspetti fondamentali dell'identificazione dei beni tutelati e da tutelare e conseguentemente dell'ampiezza del danno risarcibile, già distinto nelle due categorie essenziali e primarie: del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale o morale (quest'ultimo, peraltro, rilevante soltanto quando derivi da reato, a norma degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.)¹.

Analogamente noto che, onde ovviare ai gravi difetti ed alle notevoli limitazioni del nostro sistema giuridico, sono state spesso invocate, configurate e perfino puntualizzate, soprattutto in dottrina ma anche in giurisprudenza, ulteriori categorie di pregiudizi peculiari, quali il danno alla capacità sessuale e segnatamente il danno estetico, negli ultimi anni (peraltro) non di rado inquadrati — specie il secondo — nel contesto del cosiddetto « danno alla vita di relazione »: figura, questa, come rilevato da molti, quanto mai incerta ed aleatoria, soprattutto ove intesa quale pregiudizio di ordine patrimoniale e cioè quale danno alla cosiddetta espansione sociale della personalità ed alla « posizione del leso nell'ambiente sociale sotto l'aspetto economico » (Cass. civ., 17 ottobre 1969, n. 3402; *Resp. civ. e Prev.*, 1971, pag. 128), per cui la sua valutazione dovrebbe essere proporzionata alla

¹ Art. 2059 Codice civile (*Danni non patrimoniali*): « Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ».

Art. 185 Codice penale (*Restituzioni e risarcimento del danno*): « Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili ».

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui ».

« importanza dei rapporti di società » fino allora intrattenuti (Corte App. Firenze, 10 Settembre 1951; *Resp. civ. e Prev.*, 1952, pag. 250)².

Palese, infatti, il vizio di fondo d'una tale impostazione e di simili presupposti concettuali, nell'ambito delle citate categorie di pregiudizi particolari (e, dunque, pure nel campo del danno alla « vita di relazione »): e cioè, la circostanza che la stima della menomazione permanente ed il conseguente risarcimento, risultavano e risultano inevitabilmente condizionati dagli attributi individuali, dei quali — per di più — alcuni d'agevole determinazione (il sesso, l'età e lo stato civile) ma altri di non facile apprezzamento e valutazione (ad esempio, la posizione sociale, i rapporti interpersonali ed in genere la cosiddetta vita societaria del lesa). Comunque, indipendentemente dalle ripercussioni sul reddito, siffatte categorie di danni implicavano ed implicano ulteriori motivi di discriminazione e di suddivisione, anche per menomazioni permanenti sostanzialmente analoghe e sovrapponibili: così da comportare apprezzabili diversità di trattamento e da favorire i lesi in posizione sociale più elevata (già privilegiati, tra l'altro, dalla più elevata situazione economico-patrimoniale e quindi dal maggior reddito).

* * *

Meno aleatoria, meno incerta e per molti versi assai più aderente alla realtà biologica, la categoria dei cosiddetti *danni alla salute*, dei quali si sta parlando da alcuni anni e dei quali ha fatto cenno anche il Palmieri L. nel nostro recente manuale³, intesi in quanto pregiudizi fisiopsichici e menomazioni in sé e per sé considerate; e dunque, valutati indipendentemente dalle ripercussioni, reali o presunte, sulla capacità lavorativa specifica e sul guadagno.

In verità, già da tempo la dottrina medico-legale aveva dato un fondamentale contributo in materia, diretto a superare la prassi impostata sulla valutazione del danno alla persona in termini soltanto di capacità lavorativa e, cioè, sotto il profilo strettamente economico:

² Sentenze, entrambe citate da Busnelli F. D. e Del Medico G., *Il problema della valutazione dei danni alla salute*. Spunti civilistici. Bozza di relazione all'XI Incontro di studio su «La valutazione dei danni alla persona umana», Pisa, 10 gennaio 1981.

³ Palmieri L., *Il risarcimento del danno alla persona*, in Palmieri V. M. e Zangani P., «Medicina legale e delle assicurazioni», Morano ed., Napoli, 1980.

basterà ricordare, in questa sede, gli aspetti essenziali della teoria del Gerin (definizione del concetto di « validità » e del suo valore economico; sostituzione del concetto medesimo a quello di « capacità lavorativa generica »; necessità di mantenere distinta la valutazione della invalidità da quella dell'incapacità lavorativa specifica, in quanto situazioni economicamente e concettualmente diverse)⁴: tematica, largamente accolta nella nostra disciplina e che rappresenta il primo, serio tentativo di risarcire il solo danno *biologico*, perfino del tutto a prescindere dai vari attributi individuali (fatti salvi quelli, apparentemente imprescindibili, dell'età e dello stato anteriore del lesa).

Tutto ciò premesso e, pure se concordiamo con Canale⁵ sul rilievo che risultano ancora non ben configurati la stima del danno alla salute ed i criteri della sua riparazione, i quali necessitano della maggiore obbiettività onde evitare possibili sperequazioni (di qui, l'insufficienza palese dell'art. 1226 c.c.⁶, sulla valutazione equitativa dei danni, che comporta le inevitabili ed abnormi oscillazioni d'un ampio margine discrezionale, da parte del Giudice), ci sembra utile tentare un contributo chiarificatore del concetto di « danno alla salute » medesimo.

Riaffermando soprattutto le concezioni globali, moderne, dinamiche della salute ed in special modo quella, ben nota, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, potremmo dire che « danno alla salute » è ogni condizione peggiorativa dello stato anteriore della persona, anatomica e/o funzionale, stabilizzata od evolutiva, somatica o psichica, temporanea e permanente, che turbi comunque la validità e la cenestesi del soggetto provocando sofferenze fisiche o morali, ne riduca la capacità d'espansione sociale e di godimento dei beni, ne pregiudichi transitoriamente o permanentemente la capacità d'adattamento ad ogni sorta di stimoli e la capacità di rapido ripristino dello omeostasi, od infine comporti una presumibile riduzione della durata media della vita.

⁴ Gerin C., *La valutazione medico-legale del danno alla persona in responsabilità civile*. Atti Gior. medico-legali triestine, 1952; monografia omonima, Giuffrè, Milano, 1973.

⁵ Canale M., *Danni alla persona e questione di costituzionalità*, nota alla Sentenza Corte Cost. 12 luglio 1979, n. 88, in *Rivista italiana di Medicina legale*, II, n. 2, pagg. 359 ss., 1980.

⁶ Art. 1.226 Codice civile (*Valutazione equitativa del danno*): « Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa ».

Riteniamo che una siffatta nozione riscopra e rivaluti i significati più essenziali dei tradizionali concetti medico-legali di « danno » e di « menomazione », imponendo all'operatore medico-forense il superamento dei limiti — talvolta angusti — nei quali egli colloca le conseguenze d'un fatto illecito, ed obbligandolo altresì, per ciò stesso, alla più rigorosa metodologia valutativa, sostanziata da acume diagnostico e da aggiornate conoscenze di fisiopatologia.

* * *

Semmai, va sottolineato che, per alcuni processi morbosi di natura neuropsichica od internistica, il valutatore potrà talora incontrare non poche difficoltà, nell'apprezzamento di determinate situazioni biologiche ai limiti tra le forme a genesi costituzionale (naturale, « spontanea ») e le forme di natura post-traumatica o meta-traumatica.

Si tratta di situazioni cliniche, non sempre agevolmente inquadrabili nell'ambito dei danni da fatto illecito e da eventi giuridicamente rilevanti, e comunque non sempre contrassegnate dai requisiti cronologico causali della « conseguenza immediata e diretta » di cui allo art. 1223 c.c.⁷. Ma altresì, si tratti di processi, dei quali la moderna biologia ha ormai sufficientemente dimostrato la non rara derivazione lesiva e, quanto meno, l'eventualità d'una loro genesi concausata anche da noxae esogene. Per cui, in questi casi occorre — nella stima del danno alla salute — tutta la prudenza e tutta l'esperienza del medico-legale capace e preparato.

Sono forme ben note, e per lo più caratterizzate da alcuni denominatori comuni. In estrema sintesi, tali situazioni risultano così generalmente puntualizzabili:

1) al determinismo del processo morboso concorrono quasi sempre lo stato anteriore del leso ed in genere gli antecedenti costituzionali, in misura più o meno rilevante e comunque da valutare caso per caso;

2) la forma presenta, di solito, un decorso variabile e molto spesso una sintomatologia modesta e/o subdola, peraltro talora con non rare esacerbazioni periodiche;

⁷ Art. 1.223 Codice civile (*Risarcimento del danno*): « Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta ».

3) l'identificazione medico-forense della medesima appare, lo ripetiamo, tutt'altro che agevole, anche perchè talvolta la stessa parte lesa ne sottovaluta la rilevanza (pure se, di norma, si verifica l'esatto contrario, fino a casi di manifesta pretestazione e comunque di falso riferimento etiologico, non di rado però nell'assoluta buona fede del lesa);

4) infine, la stima del danno alla salute è di norma molto complessa e delicata, anche perchè — oltre al concorso delle condizioni costituzionali e dello stato anteriore — non risulta affatto agevole stabilire se si tratti di forma a carattere permanente ed a decorso evolutivo, ovvero transitoria ed emendabile con le opportune terapie.

Gli esempi sono numerosi: ci limitiamo a ricordare le cosiddette « cenestopatie » (delle quali, già il Pellegrini, oltre venti anni fa, sottolineava le difficoltà valutative)⁸; le « nevrosi d'organo » o « reazioni di somatizzazione », da trauma unico e massivo e talora soltanto di natura psichica, ma pur sempre inquadrabili nel gruppo delle infermità psico-somatiche (l'ulcera gastro-duodenale acuta, talune forme di extrasistolia, eccetera); alcuni processi d'ordine respiratorio, legati almeno in parte — oltre che alle noxae esogene del fatto d'interesse giuridico — alle non ottimali condizioni ambientali in cui viene svolta l'abituale attività lavorativa, all'inquinamento atmosferico, al fumo, a concause psicogene e talora perfino a fattori abitativi di ordine disreattivo (ad esempio, quelli derivanti da un arredamento sempre più moderno e « sofisticato », costituito da moquettes, tendaggi, tappeti, eccetera, senza considerare le vernici e le carte da parati, e così via).

* * *

Tuttavia, siffatte difficoltà di apprezzamento causale non debbono e non possono in nessun caso pregiudicare o ridurre l'essenziale rilevanza del contributo medico-forense alla corretta stima del danno alla salute: ché, anzi, proprio in queste evenienze complesse e delicate, si rende necessaria l'opera dell'esperto valutatore, magari con l'ausilio (che noi riteniamo *indispensabile*, pure se a scopo talora soltanto orientativo) di ben articolate e dettagliate tabelle, onde non ri-

⁸ Pellegrini R., *Trattato di medicina legale e delle assicurazioni*, vol. II, C.E.D.A.M., Padova, 1959.

cadere in quell'esasperato soggettivismo valutativo, fino a limiti di risibilità e comunque foriero di sostanziale ingiustizia, degli anni Cinquanta.

Non è certo la « quantificazione » del danno biologico, che può rappresentare la remora insormontabile per l'equo risarcimento del caso; bensì, il vero ostacolo sembra a noi, semmai, l'annoso ed ancora non risolto problema del valore economico medio da attribuire alla persona umana, del tutto a prescindere dalla capacità professionale, dal reddito e dagli altri attributi individuali (fatti salvi quelli dell'età e dello stato anteriore). Un campo, nel quale in pratica non si sono fatti molti progressi, dall'impostazione dell'Emanuelli e di cui alle tornate della Società romana di Medicina legale di oltre venticinque anni fa⁹.

⁹ Emanuelli F., *Sulla determinazione del valore economico medio della persona umana*, Zacchia, 1955, pag. 320.